

dai predetti giudici, realizzare interventi che devono per forza, per loro natura, essere effettuati in aperta campagna, quali, a titolo esemplificativo collocazione di un deposito di espositivi, realizzazione di un impianto idroelettrico, localizzazione di una discarica in area agricola. Per quest'ultima fattispecie, il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 1° ottobre 2010, numero 7243, ha riconosciuto la legittimità del provvedimento con il quale un comune ha rigettato l'istanza di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una discarica controllata di rifiuti solidi urbani da realizzare in zona destinata a verde agricolo, nel caso in cui il Piano regolatore generale (PrG) individui, a tal fine, una diversa zona del territorio comunale. E ciò anche nel caso in cui il Piano regolatore generale (PrG) non avesse previsto una specifica disciplina in tema di localizzazione di discariche.

DIRITTO E SPORT

22

Ritenuta Irpef su compensi

Due distinte Asd erogano, alla stessa data, ma in tempi successivi, e alla stessa persona, le somme pari, rispettivamente, a euro 500 e a euro 600, entrambe a titolo di compenso per la promozione sportiva in qualità di collaboratore tecnico (istruttore) ex art. 67, comma 1, lett. m), dpr 917/1986.

All'atto dell'erogazione il collaboratore certifica nei confronti delle due associazioni di aver già percepito durante l'anno in corso la somma complessiva pari a euro 7 mila a titolo di analoghi compensi.

Si chiede pertanto di conoscere quale delle due associazioni è tenuta ad applicare la ritenuta Irpef prevista (oltre a relativa addizionale regionale).

A.B.

Risponde Maurizio Mottola

Nella fattispecie in questione si possono ipotizzare le seguenti 2 differenti e opposte situazioni:

L'Asd «A» ad una certa data eroga a «X» il compenso pari a euro 500,00 e questi certifica di aver percepito a quella data euro 7 mila. «A» non applica alcuna ritenuta. L'Asd «B», alla stessa data ma in tempo successivo, eroga a «X» il compenso pari a euro 600,00 e questi certifica di aver percepito a quella data euro 7 mila. «B» opera la ritenuta Irpef 23% a titolo di acconto, oltre all'addizionale regionale 0,90%, sulla somma pari a euro 100. «X» avrebbe dovuto certificare di aver percepito a quella data euro 7.500,00 anziché euro 7 mila e pertanto «B» avrebbe dovuto operare la ritenuta d'acconto Irpef, oltre all'addizionale regionale, sulla somma pari a euro 600. Il comportamento di «A» e di «B» è corretto e la responsabilità per la falsa dichiarazione ricade, in caso di accertamento, interamente su «X».

L'Asd «B» ad una certa data eroga a «X» il compenso pari a euro 600,00 e questi certifica di aver percepito a quella data euro 7 mila. «B» opera la ritenuta Irpef 23% a titolo di acconto, oltre all'addizionale regionale 0,90%, sulla somma pari a euro 100. L'Asd «A», alla stessa data ma in tempo successivo, eroga a «X» il compenso pari a euro 500,00 e questi certifica di aver percepito a quella data euro 7 mila. «A» non applica alcuna ritenuta. «X» avrebbe

dovuto certificare di aver percepito a quella data euro 7600 anziché euro 7 mila e pertanto «A» avrebbe dovuto operare la ritenuta d'acconto Irpef, oltre all'addizionale regionale, sulla somma pari a euro 500. Il comportamento di «A» e di «B» è corretto e la responsabilità per la falsa dichiarazione ricade, in caso di accertamento, interamente su «X».

Per ovviare a tali accertabili responsabilità in capo al percipiente è possibile ravvedere, se ne ricorrono le condizioni e se esiste concorde volontà delle parti, gli omessi versamenti nel modo seguente:

«A» opera la ritenuta d'acconto Irpef, oltre all'addizionale regionale, su euro 500 e ne calcola il ravvedimento operoso;

«B» opera la ritenuta d'acconto Irpef, oltre all'addizionale regionale, su euro 500 (su euro 100 è già stata operata) e ne calcola il ravvedimento operoso;

«X» restituisce le somme indebitamente percepite e rimborsa quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni e interessi.

22

Asd e imposta di bollo

Il presidente del direttivo di una Asd nutre alcuni dubbi in merito al regime previsto in tema di imposta di bollo, con specifico riferimento alle ricevute rilasciate a fronte del versamento delle quote associative e delle quote previste per la frequenza periodica alle attività sportive offerte. Quali ricevute sono esenti da imposto di bollo?

N.T.

Risponde Maurizio Mottola

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono corrispondere l'imposta di bollo in misura ordinaria.

Ai sensi dell'art. 27-bis della tabella, allegato B, annessa al dpr 642/72, così come integrato dall'art. 90, comma 6 della legge 289/2002, è previsto il regime di esenzione dall'imposta di bollo per le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e per le Onlus, in relazione ad atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie (anche se dichiarate conformi), estratti, certificazioni e attestazioni. Nel testo dell'articolo citato non sono menzionate e sono quindi escluse dall'agevolazione le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Pertanto, ai sensi dell'art. 13 della tariffa, allegato A, Parte I, annessa al dpr 642/72, le ricevute e le quietanze rilasciate da società e associazioni sportive dilettantistiche sono soggette all'imposta di bollo nella misura pari a euro 1,81 se la somma per cui si rilascia la ricevuta o la quietanza è superiore a euro 77,47 (nata 2 lett. a) del citato art. 13).

Sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 7 della tabella, Allegato B, annessa al dpr 642/72, solo le ricevute e le quietanze relative ai contributi o alle quote associative richieste per l'ammissione a status di socio.

In conclusione:

L'Asd scrivente non deve assolvere all'imposta di bollo, con riferimento alle ricevute emesse a fronte del versamento delle quote associative.

L'Asd scrivente deve assolvere all'imposta di bollo nella misura pari a euro 1,81, con riferimento alle ricevute emesse a fronte del versamento delle quote previste per la frequenza periodica alle attività sportive offerte, se di